



**MISURA PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL
SETTORE DEL TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI**

ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2023, N. 206

**Decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 8 agosto 2024**

Decreto direttoriale 8 novembre 2024

**PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI RETTIFICA DEL
PROVVEDIMENTO CUMULATIVO DI CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI DEL 19 NOVEMBRE 2025**

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.- Invitalia, società con sede in Roma, Via Calabria 46, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 05678721001 (di seguito "Invitalia"), in persona del dott. Gianluca Fiorillo in qualità di Responsabile nell'ambito della Funzione "Incentivi e Innovazione" di Invitalia, il quale agisce con i poteri conferiti mediante procura speciale per atto del Notaio dott.ssa Angela Cianni di Roma repertorio n. 2023 - Rogito n. 874 del 14 marzo 2024, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 19 marzo 2024 al n. 7260 Serie 1T"

PREMESSO CHE

- la legge 27 dicembre 2023, n. 206, reca "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy";
- l'articolo 11 della predetta legge n. 206 del 2023 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di promuovere e sostenere investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori;
- il comma 2 del citato articolo 11 prevede l'adozione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, volto ad

individuare le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della misura;

- il comma 4 del citato articolo 11 prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, prevedendo a tal fine l'utilizzo parziale dell'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito il "Ministero");
- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, sono relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;
- il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 è relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- la raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE e l'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e ss.mm.ii. recano la definizione di micro, piccola e media impresa;
- l'articolo 52, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, reca il "Regolamento che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, reca le “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, reca il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e ss.mm.ii.;
- gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1 e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 disciplinano il “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, reca “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca le “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
- l’articolo 25, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, reca “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune” e, in

particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7 detta disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

- la circolare direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero n. 267782 del 12 luglio 2023, reca “Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Indicazioni operative sul Codice unico di progetto (CUP)”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, reca il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ha istituito, presso il Ministero, la piattaforma telematica denominata “Incentivi.gov.it”;
- la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche”, all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it” e che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;
- il decreto interministeriale 8 agosto 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo del precitato articolo 11, comma 2, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, registrato dalla Corte dei Conti in data 5

settembre 2024, al numero 1354, di cui al comunicato pubblicato nella G.U R.I n. 220 del 19 settembre 2024 definisce le finalità dell'intervento agevolativo, i criteri di valutazione, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, l'entità del contributo a fondo perduto nonché tutti gli elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo rimandando ad un successivo provvedimento del Ministero, la disciplina relativa alla procedura per l'accesso alle agevolazioni (di seguito il "Decreto");

- l'articolo 3 del Decreto prevede che per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'intervento, il Ministero si avvale di Invitalia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102 e, sulla base di uno specifico atto convenzionale sono regolati i reciproci rapporti tra il Ministero ed Invitalia quale *soggetto gestore* connessi allo svolgimento delle attività sopra richiamate;
- possono accedere alle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'articolo 4 del Decreto che intendono intraprendere percorsi di sviluppo volti a favorire la transizione ecologica e digitale del processo produttivo o dei prodotti o servizi offerti come previsto all'articolo 5, comma 1 del Decreto;
- al fine di sostenere detti percorsi, le agevolazioni sono concesse a fronte dell'acquisizione di prestazioni specialistiche aventi ad oggetto le iniziative e le spese ammissibili come disciplinate all'articolo 5, comma 2 lett. a), b), c) e d) del Decreto ed aventi le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto. In particolare, tali prestazioni devono essere oggetto un contratto tra l'impresa beneficiaria e il soggetto erogante la prestazione, avere una durata non inferiore a 3 (tre) mesi e devono in ogni caso concludersi entro e non oltre 12 (dodici) mesi dalla data del presente provvedimento di concessione;
- l'articolo 7, comma 3, del Decreto prevede che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita all'articolo 2, comma 3 del medesimo Decreto;
- l'articolo 7, comma 1 del Decreto prevede che, con successivo provvedimento del Ministero, vengano fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento di cui al Decreto;
- che il decreto direttoriale 8 novembre 2024 (di seguito il "Decreto Direttoriale"), stabilisce all'articolo 4 comma 1, che Invitalia sulla base dei dati resi nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del Decreto Direttoriale, avente ad oggetto i dati di bilancio

relativi agli ultimi due esercizi contabili antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, per i quali siano stati approvati i relativi bilanci, procede a definire il punteggio attribuibile alle singole domande di agevolazione pervenute, sulla base dei parametri e delle modalità indicati all'articolo 7, commi 4 e 5 del Decreto;

- le imprese richiedenti le agevolazioni di cui al Decreto hanno presentato domanda per accedere al contributo con le modalità e nei termini di cui all'articolo 7 del Decreto;
- ai sensi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 4 del Decreto le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di uno specifico ordine di valutazione;
- sulla base delle valutazioni suddette è stato pubblicato, in data 11 marzo 2025, l'ordine di valutazione nel sito internet di Invitalia e nella competente sezione del sito internet del Ministero www.mimit.gov.it, e che il relativo Allegato 1, contiene l'elenco delle domande di agevolazione ammesse alla fase istruttoria, con i relativi punteggi, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 e 5 e dell'allegato 2 del Decreto e dell'articolo 4, comma 1 del Decreto Direttoriale, con il relativo punteggio;
- ai sensi dell'articolo 7, comma 7 le domande che a seguito della formazione del predetto ordine di valutazione risultino prive di copertura finanziaria sono sospese fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle verifiche in corso. In mancanza di ulteriori risorse disponibili a copertura, tali istanze si considerano decadute e a tal fine Invitalia invia specifica comunicazione;
- ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, espletate le verifiche istruttorie di propria competenza Invitalia procede, in caso di esito positivo, ad adottare uno o più provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni da pubblicare sul sito internet di Invitalia e nella competente sezione del sito internet istituzionale del Ministero;
- che all'esito delle citate verifiche Invitalia ha provveduto alla registrazione dell'aiuto individuale nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e, in data 19 novembre 2025, è stato adottato il Provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni per n. 11 imprese ammesse al contributo come individuate nell'allegato "Art. 11_Allegato A_Elenco beneficiari" del Provvedimento in parola;
- che è stato successivamente accertato che i COR riportati nel citato allegato "Art. 11_Allegato A_Elenco beneficiari" e associati alle domande con ID n. MODAMIIT00000050, MODAMIIT00000141 e MODAMIIT00000201 presentano un errore materiale.

Tanto premesso si

DELIBERA QUANTO SEGUE

Articolo unico

1. Il presente Provvedimento rettifica l'allegato "Art.11_Allegato A_Elenco Beneficiari" al Provvedimento cumulativo di concessione del 19 novembre 2025 nella sola sezione relativa ai codici COR per le richiamate n. 3 domande. Si allega "Art.11_Allegato A_Elenco beneficiari con COR aggiornati".
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Provvedimento si intendono confermate le disposizioni di cui al Provvedimento cumulativo di concessione del 19 novembre 2025.

Invitalia S.p.A.

Funzione Incentivi e Innovazione

Un Funzionario

Progressivo	Id Domanda	Denominazione	Codice fiscale	Spese presentate (€)	Spese ammissibili (€)	Agevolazione concessa (€)	CUP	COR
1	MODAMIIT00000050	D'ARIENZO S.R.L.	02365700646	95.388,00	95.388,00	47.694,00	C69J25000040008	24950787
2	MODAMIIT00000141	MARANT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN ABBREVIAZIONE "MARANT S.R.L."	02557240641	17.000,00	17.000,00	8.500,00	C69J25000110008	24950812
3	MODAMIIT00000201	INNOVAZIONE ITALIANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFI CATA	02835950649	17.000,00	17.000,00	8.500,00	C89J25000180008	24950569